

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONTRATTO D'APPALTO

**Affidamento della fornitura di apparati di rete e dei relativi pacchetti
manutentivi per alcune sedi dell'Ateneo**

CIG 7800025042

APPALTATORE:

IMPORTO NETTO: Euro (...../.....), esclusa I.V.A.

* * * * *

L'anno **2019** e questo giorno (.....) del mese di in
Milano, avanti a me, nata a il .../.../..., funzionario
in servizio presso l'Università degli Studi di Milano e, come tale, delegata con
decreto del Rettore registrato al n. 2461 in data 28.06.2017, a ricevere in forma
pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse
dell'Università medesima, a norma dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo per le
attività negoziali, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti espressamente
rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, (codice fiscale n. 80012650158), con sede legale
in Milano, via Festa del Perdono 7, nella persona del Direttore Generale, Roberto
Conte, nato a il.../.../..., autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi
dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato
Appaltante,

DALL'ALTRA

....., con sede legale in, nella persona dell'Amministratore Unico/Legale rappresentante sig./dott. nato a il C.F. come risulta dalla visura al Registro delle Imprese di in data/procuratore speciale della Società, come risulta dalla delibera del CdA del.....e depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito *Appaltatore*.

Della identità personale, qualifica e capacità giuridica dei suddetti contraenti io Ufficiale Rogante sono certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 82/2005.

PREMESSO

CHE con determina dirigenziale del .../.../..... è stata aggiudicata la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in epigrafe, alla società, con sede legale in, che ha offerto un ribasso del.....% sull'importo a base di gara;

CHE la spesa complessiva derivante dal presente contratto, per l'affidamento della fornitura citata, è pari ad euro, IVA esclusa;

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

CHE nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia richiesta dall'Appaltante (Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_....._.....) nei confronti di, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Premesse e norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.

ART. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura degli apparati di rete e dei relativi pacchetti manutentivi elencati all'art. 1 del capitolato, facente parte integrante del

presente contratto, anche se non materialmente allegato.

ART. 3 – Importo del contratto

L'importo del contratto è di euro, comprensivo di oneri di sicurezza, IVA esclusa.

ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni

Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni è di 90 giorni naturali, successivi e continui dalla stipula del presente contratto. Sul punto si richiama l'art. 5 del capitolato.

ART. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il disciplinare di gara, il capitolato e l'offerta presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti negli atti di gara.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 6 - Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in

ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, *senza* recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle prestazioni e relativi obblighi e oneri, si richiamano interamente gli articoli da 1 a 5 del capitolato.

ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti di cui all'art. 5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo art. 14.

ART. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal capitolato o da altri documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 10 – Garanzia del prodotto fornito

Per i difetti riconducibili ai materiali dei prodotti forniti opera la garanzia che prevede l'impegno dell'Appaltatore a sostituire o riparare gratuitamente:

- i prodotti rivelatisi non rispondenti alle caratteristiche indicate dal capitolato;
- i prodotti che si deteriorino entro 2 (due) anni dall'avvenuta consegna.

L'assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante non solleva l'Appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertate entro il periodo sopraindicato, dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 11 - Pagamenti

L'Appaltante, accertata la regolarità della fornitura, come previsto dal capitolato agli artt. 7 e 9, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro

30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, secondo quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

L'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica ai sensi di legge.

Tali fatture dovranno essere inviate a: Divisione Telecomunicazioni - Università degli Studi di Milano, via Giuseppe Colombo 46, 20133, Milano e dovranno riportare il seguente Codice Univoco d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: 3JHM1O.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del successivo art. 14.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte le somme dovute all'Appaltatore per penali, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

ART. 12 – Cessione del contratto e cessione del credito

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere

notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13 – Penali

Per ogni inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque accertati, l'Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali di natura pecuniaria. Il rilievo dell'inadempimento - comunicato mediante raccomandata A.R. o PEC - e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell'Appaltante e l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito. La misura delle penali è stabilita dall'Appaltante, a proprio giudizio insindacabile, fino all'importo massimo di € 2.000,00 per ciascun inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto al primo capoverso del presente articolo, nel caso di ritardo nella consegna degli apparati e delle licenze oggetto della fornitura, potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale al netto di IVA, ex art.113-bis del D.lgs. n. 50/2016.

L'importo delle penali irrogate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà l'inadempimento

per mezzo Raccomandata A.R. o PEC. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad nutum, all'incameramento di una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della penale stessa.

È fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'Esecuzione nel termine massimo di cinque gironi lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

È fatto comunque salvo il risarcimento per il maggior danno.

ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante si riserva l'insindacabile diritto di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, del capitolato, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Appaltante.

È, inoltre, facoltà dell'Appaltante procedere alla risoluzione del contratto in particolare qualora:

- 1) l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento del valore del contratto;
- 2) l'Appaltante, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 3) l'applicazione delle penali previste all'art. 13 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 4) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante;
- 5) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 6) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
- 7) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto.

In caso di risoluzione, l'Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 17, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante provvederà a liquidare le forniture

per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo, addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento delle forniture stesse.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R. o PEC.

L'Appaltante, senza necessità di preavviso, risolve il contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Contestualmente alla risoluzione, l'Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. In caso di risoluzione si applica integralmente l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 – Diritto di recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, l'Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in corso di esecuzione in ogni momento, previa formale comunicazione

all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa (art. 26, co. 3, L. n. 488/1999) siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della L. n. 488/1999.

L'Appaltante si riserva inoltre il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore via PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 16 – Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto, fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 – Deposito cauzionale

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva n.
rilasciata in data .../.../... da, di importo pari a euro

....., contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n. 31 in vigore dal 25.04.2018, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante

ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 18 – Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto.

(oppure)

L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di legge, indicando i seguenti subappaltatori e le seguenti attività:

-;
-;
-

ART. 19 – RUP e Direttore dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Si richiama l'art. 7 del capitolato.

ART. 20 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di

avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore.

Al termine del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di regolarità, redige, in duplice copia, il verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto anche dall'Appaltatore. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 21 – Verifiche di conformità

La fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 9 del capitolato.

ART. 22 - Obblighi dell'Appaltatore circa la tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia

dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo saranno effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 23 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto. Le parti danno atto che il presente contratto, che ha per oggetto servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a norma del combinato disposto degli artt. 5, 40 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, va sottoposto a registrazione in termine fisso e misura fissa. Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1, co. 1 bis, del D.P.R. 1972/642 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

ART. 24 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra Appaltante e Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al competente Foro di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 25 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accentandolo in ogni sua parte.

ART. 26 – Clausola di c.d. “Pantouflage”

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001.

ART. 27 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

°°_°_°_

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, su numero pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i..

Per l'Università degli Studi di Milano - il Direttore Generale dott. Roberto Conte

Per -

L'Ufficiale Rogante -